



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ARGENTIA"

Via Adda, 2 – 20064 Gorgonzola (MI) – tel. 02-9513518/539 – fax 02-9511684
C.F. 91587340158 – Codice meccanografico Generale MIIS10300X – Distretto n° 58
Cod. Mecc. ITCG MITD103016 – Cod. Mecc. IPSIA MIRI10301G
e-mail: miis10300x@istruzione.it – miis10300x@pec.istruzione.it – preside@istitutoargentia.it
Sito internet: www.istitutoargentia.gov.it

AI DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
ALL'UFFICIO TECNICO

Gorgonzola, 26/10/2015
Circ. n. 58

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Applicazione delle norme vigenti (C.P. – C.C. – Legislazione speciale – CCNL)

Informativa relativa alle responsabilità derivanti dalla mancata vigilanza sugli alunni nella scuola . Obblighi a carico del personale docente e non docente.

PREMESSA

La normativa vigente obbliga i capi d'istituto ad emanare le opportune informative a tutto il personale scolastico, anche in materia di tutela individuale e collettiva degli alunni durante l'effettuazione della attività didattica, motoria, di laboratorio, di trasferimento, di inizio delle lezioni, di entrata ed uscita dal plesso scolastico, ecc.

Fra le situazioni particolarmente a rischio vi sono soprattutto quelle determinate dalla condizione di _ltres_ nza di più alunni in un determinato momento, in aula, nei corridoi, per le scale, all'uscita, nei laboratori, negli spazi per l'attività motoria e ciò, presuppone una adeguata vigilanza da parte del personale docente e non docente all'uopo preposto.

Per quanto concerne il docente, quest'ultimo, come è noto, oltre ad essere egli stesso un lavoratore (con propri diritti e doveri), deve provvedere non solo alla istruzione degli alunni, ma anche a vigilare e disciplinare gli stessi, per cui, ha l'obbligo di sorvegliare gli allievi, per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla sua tutela (senza mai lasciare i medesimi senza vigilanza).

La **vigilanza**, quindi, è finalizzata ad impedire che l'alunno o gli alunni compiano atti dannosi nei confronti di coetanei o di terzi, nonché alle cose dell'Amministrazione o di terzi, ed infine, che restino danneggiati da atti compiuti da essi stessi, o da coetanei, o da altri.

In seguito alla mancata vigilanza sugli alunni, gli insegnanti possono incorrere in riconoscimenti di "**culpa in vigilando**" che potrebbero determinare delle responsabilità penali, civili, amministrativo-patrimoniali e disciplinari.

RESPONSABILITÀ PENALE

Gli alunni presenti nella scuola quindi, non possono essere lasciati senza la sorveglianza ed il docente risponde delle lesioni/danni che l'alunno abbia prodotto a sé o ad altri, nel periodo in cui è sottoposto alla sua vigilanza, a meno che l'insegnante o il preposto non dimostri la causa di forza maggiore.

I reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.), perseguibili d'ufficio o di lesioni colpose (art. 590 c.p.), perseguibili a querela di parte o d'ufficio, che dovessero avvenire durante le ore scolastiche, si possono identificare come reati colposi di omissione di vigilanza, dei quali potrebbe essere chiamato a rispondere il personale scolastico.

Fra gli elementi costitutivi del reato viene, quindi, preso in considerazione l'obbligo di impedire l'evento, di cui **all'art. 40 c.p. 2° cpv.**, il quale recita: **“Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico d'impedire, equivale a cagionarlo”**. Inoltre, sotto il profilo della colpa, il reato, ai sensi dell'art. 43 c.p., è colposo quando l'evento non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'insegnante ha quindi, l'obbligo giuridico di vigilare sugli alunni e di impedire l'evento dannoso .

RESPONSABILITÀ ' CIVILE

L'obbligo di vigilanza sugli allievi è inoltre previsto dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile. Questi evidenziano le responsabilità del docente/preposto in ordine al danno provocato dai minori (a se stessi ed a terzi), sottoposti alla vigilanza dell'insegnante, stabilendo, in generale, una presunzione di colpa e, quindi, *ponendo a carico del docente la ed. prova liberatoria, cioè la dimostrazione “di non aver potuto impedire il fatto”*, ovvero che non vi sia stato un comportamento di dolo o colpa grave da parte dell'insegnante/preposto.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

L'obbligo di vigilanza sugli allievi è _tresp_ regolamentato dall'art. 61 della Legge n. 312 del 11/07/80, il quale recita: *“La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola, per danni arrecati direttamente alla Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”*. La limitazione si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza, salvo rivalsa, sempre nei casi di dolo o colpa grave.

OBBLIGHI A CARICO DEI DOCENTI

Oltre alla informazione su scritta ed a quant'altro previsto dalle norme vigenti, si ricorda che i docenti devono:

- trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, nel caso in cui l'insegnante non vada a prelevare all'ingresso i propri alunni;
- assistere all'ingresso ed all'uscita dalla scuola i propri alunni;
- essere presenti in aula sin dall'inizio del tempo di lezione;
- impiegare i tempi strettamente necessari per gli spostamenti da un'aula all'altra, evitando soste ingiustificate;
- verificare, durante il cambio dell'ora e nella eventualità che la porta dell'aula fosse ancora chiusa, la presenza del collega all'interno del locale;
- comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico/Collaboratori/Segreteria del Personale il ritardo o l'assenza;
- accompagnare e sorvegliare le rispettive classi in occasione di tutti gli spostamenti necessari;
- allontanarsi dalla classe solo per cause di forza maggiore e disporre, ***in tali caso, l'affidamento degli alunni alla sorveglianza del personale ausiliario o di altro docente;***
- fermarsi nell'aula fino al termine delle lezioni, evitando le uscite anticipate degli alunni;

- educare gli alunni alla cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo su cui possono ricadere gli effetti delle azioni che potrebbero determinare eventi lesivi o danni;
- intervenire sin dall'inizio sulle situazioni che possano comportare condizioni di rischio (es.: infastidire il compagno di banco; togliere la sedia; fare sgambetti; ecc);
- informare tempestivamente il Capo d'Istituto /Collaboratori/ Segreteria Didattica nel caso dovessero verificarsi infortuni agli alunni o a loro stessi – accompagnare gli alunni all'uscita

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

L'omissione degli obblighi di vigilanza potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

PRO- MEMORIA PER TUTTO IL PERSONALE (DOCENTE E ATA)

Chiunque all'interno della scuola nota comportamenti anomali o potenzialmente rischiosi e/o pericolosi ha il dovere di intervenire e di informare immediatamente il DS o I Suoi Collaboratori. In caso di irreperibilità dei medesimi si farà riferimento agli Uffici di Segreteria che provvederanno immediatamente a interpellare DS e/o Collaboratori del DS.

Le professionalità presenti all'interno dell'istituzione scolastica si qualificano come riferite a Pubblici ufficiali e a Incaricati di pubblico servizio. Esse vanno costantemente tenute presente ai fini di una corretta e completa erogazione del nostro specifico servizio pubblico, pur nella diversità delle competenze e delle attribuzioni. Grazie per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. BRUNO BELLETTI
